

Milano 3 giugno 2015

CIRCOLARE N 2/2015

DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO

L'IVASS ha emanato il **Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015** che fissa le regole per la dematerializzazione dell'attestato di rischio e disciplina la banca dati a cui i nuovi documenti faranno riferimento.

L'emanazione del Regolamento chiude la prima fase del progetto relativo alla dematerializzazione dell'attestato di rischio.

E' prevista una seconda fase che consentirà la riformulazione delle regole evolutive della CU e il passaggio dall'attestato di rischio c.d. "statico" (che fotografa la situazione corrente) all'attestato "dinamico".

L'attestato dinamico, generato nel continuo dal sistema, garantirà una fotografia sempre aggiornata della situazione sinistri.

Il nuovo documento sarà quindi uno strumento più efficace per contrastare sia i fenomeni elusivi collegati al cambio di compagnia (mancata segnalazione di sinistri accaduti e/o pagati fuori dal periodo di osservazione) e sia le frodi collegate alla falsificazione degli attestati cartacei.

Alleghiamo alla presente Circolare il testo del Regolamento IVASS n. 9; mentre qui di seguito riportiamo alcune note sintetiche sulle principali novità normative.

La Segreteria ACB

NOTE SINTETICHE

Art. 1	Definizioni
Art. 2	<p>Contenuto dell'attestazione sullo stato di rischio</p> <p>In riferimento al contenuto del nuovo attestato di rischio si evidenzia che esso riporta l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.</p> <p>La responsabilità principale (nel caso di sinistri tra due o più veicoli) è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.</p> <p>La quota di responsabilità non principale non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.</p> <p>In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus.</p> <p>In tal caso, <u>tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita</u> poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta <u>la percentuale di responsabilità "cumulata"</u> pari al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del <i>malus</i>.</p>
Art. 3	<p>Decorrenza e durata del periodo di osservazione</p> <p>Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive della classe di merito vengono fissati dettagliatamente sia in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, sia per le annualità successive e sia in caso di durata annuale più frazione.</p> <p>Come anticipato dall'IVASS le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) saranno disciplinate con apposito provvedimento.</p> <p>Sino ad allora resteranno in vigore le regole evolutive disciplinate dal Regolamento ISVAP 4/2006.</p>
Art. 4	<p>Modalità di gestione della banca dati e degli attestati di rischio</p> <p>La Banca dati sarà detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistenti, da enti privati.</p>

	<p>Nel caso in cui la Banca dati sarà detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipulerà un'apposita convenzione che dovrà stabilire le modalità di gestione e controllo dei dati.</p> <p>Anche per tale disposizione l'IVASS rinvia all'emanazione di uno specifico provvedimento attuativo.</p> <p>La perplessità manifestata da ACB, già in sede di pubblica consultazione, riguarda il tenore letterale della norma; infatti tale norma avrebbe già dovuto individuare il soggetto che concretamente sarà responsabile della tenuta della banca dati e non rinviare, semplicemente, ad un provvedimento ancora in fase di discussione normativa.</p>
<p>Art. 5</p>	<p>Alimentazione, consultazione e funzionamento della banca dati degli attestati di rischio.</p> <p>Le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato di rischio.</p> <p>Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.</p> <p>Le imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse.</p>
<p>Art. 6</p>	<p>Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato di rischio</p> <p>La norma in oggetto disciplina nel dettaglio i soggetti legittimati (gli aventi diritto) a ricevere gli attestati di rischio (proprietario, usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio, locatario) e particolari fattispecie in cui sussiste tale obbligo (forma tariffaria, sospensione della garanzia, furto di veicolo, vendita di veicolo)</p>
<p>Art. 7</p>	<p>Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato di rischio</p> <p>Le imprese in occasione di ciascuna scadenza contrattuale consegnano l'attestazione sullo stato di rischio per via telematica e almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.</p> <p>Occorre sottolineare che l'obbligo di consegna si considera assolto dall'impresa con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area</p>

	<p>riservata dal sito web dell'impresa (c.d. home insurance), attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa (art. 38 bis Reg ISVAP 35/2010).</p> <p>Le imprese tuttavia hanno - in aggiunta - anche la facoltà di consegnare l'attestato con altre modalità telematiche (es. posta elettronica; app per smartphone o tablet/dispositivi multimediali o attraverso social).</p> <p>Per i contratti relativi a coperture r.c. auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene solo su richiesta del contraente.</p> <p>Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.</p> <p>Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.</p>
<p>Art. 8</p>	<p>Validità dell'attestazione</p> <p>La norma disciplina la validità dell'attestato di rischio in caso: di cessazione del rischio assicurato; in caso di sospensione; di mancato rinnovo; mancato utilizzo del mezzo; di documentata vendita/furto/demolizione; ecc.</p> <p>Una particolare problematica riguarda la validità e la continuità dell'attestato di rischio nell'ipotesi in cui un soggetto aderisca alle garanzie assicurative offerte dalla case automobilistiche in cross selling con l'acquisto di auto.</p> <p>A tal proposito l'IVASS ha aperto un'indagine conclusasi con un comunicato stampa del 20 maggio 2015 il quale indica alle imprese come comportarsi per evitare che alla scadenza della polizza "gratuita" (ovvero con costo non esposto al cliente), gli assicurati perdano la classe di merito maturata in passato ed il riconoscimento delle agevolazioni della cd. Legge Bersani.</p>
<p>Art. 9</p>	<p>Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore</p> <p>All'atto della stipula di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato di rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.</p> <p>La disposizione è finalizzata a contrastare le frodi collegate alla falsificazione degli attestati cartacei.</p>

	A tal fine la norma disciplina nel dettaglio anche le ipotesi in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualunque motivo, presente nella banca dati.
Art. 10	<p>Abrogazioni</p> <p>È abrogato il Regolamento ISVAP 4/2006 che disciplina il contenuto dell'attestato di rischio e gli obblighi informativi in capo all'impresa. Occorre però segnalare che restano in vigore le regole di assegnazione e le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) disciplinate dall'allegato 2 al Reg 4/2006.</p>
Art. 11	<p>Sanzioni</p> <p>Sono previste sanzioni a carico delle imprese che non osservano le disposizioni circa l'alimentazione e l'aggiornamento della banca</p>
Art. 12	<p>Norme transitorie e finali</p> <p>Le imprese hanno l'obbligo di comunicare ai contraenti, per il primo anno dall'entrata in vigore del regolamento, le modifiche legislative e regolamentari concernenti l'attestazione sullo stato di rischio. Tale informativa deve essere resa in occasione dell'avviso inviato in occasione della scadenza contrattuale.</p>
Art. 13	<p>Pubblicazione ed entrata in vigore</p> <p>Il regolamento entra in vigore a partire dal 1 luglio 2015</p>
